



SENT. NR. 107/2024/GC

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

composta dai seguenti magistrati:

Vittorio RAELI

Presidente

Massimo PERIN

Presidente Agg.

Marco CATALANO

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio nr. 46259 relativo al conto giudiziale n. 126502 – Proventi rimozione e custodia veicoli - reso dall'agente contabile Bertozzi David,

Leg. Rapp.te della Ditta Carrozzeria Gamma. C.F.:

BRTDVD78L22C573L (Partita Iva Azienda: 0361220408) per il periodo

01/01/2021 - 31/12/2021, depositato il 27/06/2022;

Visto il conto giudiziale e gli altri documenti di causa;

Vista la relazione del 28.5.2024 del Magistrato relatore;

Uditi, nella pubblica udienza del 11.12.2024 con l'assistenza del segretario dott. Enrico TIBERI

il relatore Marco Catalano e il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Antonio SARDELLA

FATTO

1. Con relazione del 28.5.2024, il Magistrato relatore, visto ed esaminato

il Conto Giudiziale n. 126502 – Proventi rimozione e custodia veicoli -

reso dall'agente contabile Bertozzi David, Leg. Rapp.te della Ditta

Carrozzeria Gamma. C.F.: BRTDVD78L22C573L (Partita Iva Azienda:

0361220408) per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2021, depositato il

27/06/2022 ha concluso per la declaratoria di irregolarità del conto

medesimo, in quanto vi è stato avviso negativo al discarico espresso dal

Procuratore Regionale in data 02/05/2024, con la seguente

motivazione: *"il conto depositato non possiede gli elementi minimi essenziali*

richiesti dal l'art. 616 del R.D. n. 827/1924 affinché possa considerarsi tale"

2. Con decreto del 5.6.2024, il Presidente di questa Sezione

giurisdizionale ha fissato l'udienza volta alla discussione del giudizio

di conto per il giorno 6.11.2024 assegnando a tutto il giorno 17.10.2024

il termine utile alle parti per il deposito in Segreteria di memorie e

documenti e le conclusioni del Pubblico Ministero.

3. La Procura Regionale ha depositato puntuale memoria, con la quale

ha rassegnato le seguenti conclusioni:

"voglia la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Emilia-

Romagna disporre la restituzione degli atti al giudice designato affinché

prosegua l'istruttoria sul conto, ai sensi dell'art 149, comma 1, c.g.c.

ordinando l'esibizione del conto ed acquisendo al giudizio l'ulteriore

documentazione contabile che riterrà necessari."

4. L'agente contabile non ha depositato memorie, mentre il comune ha

asserito di aver disposto il discarico del conto.

5. Con decreto del 4.11.2024 del Presidente di questa Sezione

giurisdizionale la causa veniva rinviata all'11.12.2024 e in quella data il

S.P.G. Antonio SARDELLA ha concluso reiterando le conclusioni rassegnate nella propria memoria.

DIRITTO

6. L'odierno giudizio di conto trova fondamento nel combinato disposto degli articoli 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016).

Come è, infatti, noto, il primo dei due articoli prevede che, qualora il conto chiuda in pareggio e risulti regolare, il giudice designato deposita la relazione con la quale propone il discarico dell'agente contabile; ove non possa provvedersi in questi termini, per avere il relatore rilevato l'assenza del pareggio o l'irregolarità del conto, deve applicarsi l'articolo 147: entro il termine di trenta giorni dal deposito della relazione, il Presidente fissa, con decreto, l'udienza per la discussione del giudizio.

7. Nel caso di specie, dall'avviso sfavorevole della Procura emergerebbero una irregolarità del conto.

8. Il comune di Bellaria-Igea Marina con nota del 12 settembre 2024 prot. n. 2770 conferma che il "conto "relativo all'esercizio 2021 è stato presentato senza l'utilizzo del modello 21 previsto dalla disciplina di settore e nel contempo si afferma che:

"a seguito dell'esame dello stesso, pur nell'assenza della regolarità formale, il responsabile finanziario, Dott. Ivan Cecchini, ha verificato la regolarità effettiva dello stesso. Ha effettuando i riscontri e le verifiche formali e sostanziali del conto della gestione tramite controllo incrociato della documentazione resa dall'agente contabile con le scritture contabili dell'ente ed ha accertato la sua coerenza interna ed esterna, certificato la conformità e la

regolarità amministrativo contabile ed apposto il relativo visto sul conto della gestione."

9. Alla luce delle esposte considerazioni, visto l'articolo 149, comma 3, c.g.c. (*"Quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell'agente e dispone, ove occorra, la rettifica dei resti da riprendersi nel conto successivo, ovvero dichiara l'irregolarità della gestione contabile"*), il Collegio ritiene di doversi pronunciare nel senso della declaratoria di irregolarità del conto giudiziale, pur in assenza di ammanchi e di conseguenti profili di responsabilità.

10. Il rilievo del difetto di ammanchi e dei profili di responsabilità costituiscono gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando, dichiara l'irregolarità meramente formale del conto giudiziale n. 126502 – Proventi rimozione e custodia veicoli - reso dall'agente contabile Bertozzi David, Leg. Rapp.te della Ditta Carrozzeria Gamma. C.F.: BRTDVD78L22C573L (Partita Iva Azienda: 0361220408 per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2021, depositato il 27/06/2022) senza addebiti di responsabilità. Compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 11.12.2024.

Il Relatore

Il Presidente

(Marco Catalano)

(Vittorio Raeli)

		SENT. NR. 107/2024/GC	
firmato digitalmente		firmato digitalmente	

Depositata in Segreteria il giorno 18 dicembre 2024

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

firmato digitalmente